

D.Lgs. 18-8-2000 n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 settembre 2000, n. 227, S.O.

Articolo 152 *Regolamento di contabilità* ⁽⁵²⁶⁾ ⁽⁵²⁹⁾

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente locale applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal [decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#), e successive modificazioni, con modalità organizzative corrispondenti alle caratteristiche di ciascuna comunità, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento per assicurare l'unitarietà ed uniformità del sistema finanziario e contabile. ⁽⁵²⁷⁾

2. Il regolamento di contabilità assicura, di norma, la conoscenza consolidata dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

4. I regolamenti di contabilità sono approvati nel rispetto delle norme della parte seconda del presente testo unico, da considerarsi come principi generali con valore di limite inderogabile, con eccezione delle sottoelencate norme, le quali non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina:

- a) art. 177; ⁽⁵²⁸⁾
- b) art. 185, comma 3; ⁽⁵²⁸⁾
- c) articoli 197 e 198; ⁽⁵²⁸⁾
- d) art. 205; ⁽⁵²⁸⁾
- e) articoli 213 e 219; ⁽⁵²⁸⁾
- f) [articoli 235](#), commi 2 e 3, [237](#), [238](#).

⁽⁵²⁶⁾ Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la [L. 7 aprile 2014, n. 56](#).

⁽⁵²⁷⁾ Comma così modificato dall' [art. 74, comma 1, n. 6\), lett. a\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

⁽⁵²⁸⁾ Lettera così sostituita dall' [art. 74, comma 1, n. 6\), lett. b\), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118](#), aggiunto dall' [art. 1, comma 1, lett. aa\), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126](#); per l'applicabilità di tale disposizione vedi l' [art. 80, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 118/2011](#).

(529) Il presente articolo corrisponde agli [artt. 2 e 108, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77](#), ora abrogati.

Copyright 2015 Wolters Kluwer Italia Srl. All rights reserved.